



Città di
ORTA SAN GIULIO
NOVARA

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.38

OGGETTO:

EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi addì otto del mese di giugno alle ore quattordici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANGELERI Giorgio - Sindaco	Sì
2. COLLE Milena Giuditta - Assessore	Sì
3. FERRENTINO Sabato - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Ganeri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Angeleri, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 n. 52;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 n. 55;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 n. 59;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;
- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*» (cd. «Decreto Cura - Italia»), il quale, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza (art. 67);
- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in cui è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO da ultimo il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad incidere anche sulle attività di competenza dei singoli Enti locali;

RILEVATO che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna specifica disposizione sulla sospensione dei versamenti ordinari con particolare riferimento alle entrate comunali, se non per quanto riguarda l'acconto IMU relativo al settore turistico;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 762, L. n. 160/2019, dispone che «*in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre*»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «*in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote*» deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 775, L. n. 160/2019, dispone che «*resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*»;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), L. n. 160/2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «*stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari*»;

VISTA la Risoluzione MEF dell'8 giugno 2020 n. 5, che prevede la possibilità per il Comune di differire il termine di versamento dell'acconto IMU 2020, ad eccezione delle somme dovute a titolo di quota statale sugli immobili di categoria D, nei limiti del 7,6 per mille;

DATO ATTO che la prima rata dell'IMU 2020 non dovrà essere versata in relazione ai seguenti immobili individuati dall'art. 177 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, attualmente in fase di conversione in legge:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residences e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RITENUTO opportuno, stante la particolare situazione di oggettiva difficoltà derivante dall'emergenza sanitaria in atto, prorogare il versamento dell'acconto della nuova IMU - ordinariamente previsto al 16 giugno 2020 - al 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, da attestarsi entro il 16 settembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, ad eccezione delle somme dovute a titolo di quota statale sugli immobili di categoria D, nei limiti del 7,6 per mille, riservandosi di sottoporre al Consiglio Comunale l'adozione di uno specifico provvedimento finalizzato a disapplicare le sanzioni dovute dai contribuenti che decidano di avvalersi di tale proroga, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare nei primi mesi del 2020, che si ritiene possa integrare la causa di non punibilità prevista dall'art. 6 D.Lgs. n. 472/1997;

ATTESO che, stante l'urgenza di disporre la proroga del termine previsto per il versamento dell'acconto della nuova IMU al 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, si rende necessario adottare la presente deliberazione di Giunta Comunale, in attesa del recepimento della medesima da parte del Consiglio Comunale;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, stante la particolare situazione di oggettiva difficoltà derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la proroga del versamento dell'acconto della nuova IMU - ordinariamente previsto al 16 giugno 2020 - al 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, da attestarsi entro il 16 settembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, ad eccezione delle somme dovute a titolo di quota statale sugli immobili di categoria D, nei limiti del 7,6 per mille, riservandosi di sottoporre al Consiglio Comunale l'adozione di uno specifico provvedimento finalizzato a disapplicare le sanzioni dovute dai contribuenti che decidano di avvalersi di tale proroga, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare nei primi mesi del 2020, che si ritiene possa integrare la causa di non punibilità prevista dall'art. 6 D.Lgs. n. 472/1997;
3. di dare atto che, stante l'urgenza di disporre la proroga del termine previsto per il versamento dell'acconto della nuova IMU al 16 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, si rende necessario adottare la presente deliberazione di Giunta Comunale, in attesa del recepimento della medesima da parte del Consiglio Comunale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
5. di demandare al responsabile del servizio competente gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento garantendone la massima diffusione;

6. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Giorgio Angeleri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Ganeri